



COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CAP. 54014 PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Tel 0585/90013 Fax 0585/90150 www.comune.casolainlunigiana.ms.it

email: info@comune.casolainlunigiana.ms.it- pec: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 18/05/2026

OGGETTO: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI FONDI/TERRENI INCOLTI POSTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI.ANNO 2026.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24.02.1992 n. 225 s.m.i.;

Premesso che:

- all'interno dei centri abitati del territorio comunale esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano sistematicamente i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di essenze arboree ed arbustive, siepi e rami che si protendono anche su suolo pubblico;
- lo stato di incuria ed abbandono di alcuni fondi privati posti all'interno dei centri abitati costituisce in alcuni casi anche un pericolo per la circolazione dei veicoli e pedoni, in quanto la vegetazione situata sui terreni privati ai lati delle vie/aree pubbliche invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre ad essere potenziale fonte di innesco di incendi;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro dei centri abitati:

- Può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi e rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc..);
- Può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata stradale, con conseguente inficco sulla sicurezza della circolazione;
- Costituisce in alcuni casi ricettacolo di sporcizia ed anche deposito rifiuti;
- Comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Preso atto delle segnalazioni che pervengono all'Ente, relative a stati di incuria e cattiva manutenzione dei terreni posti all'interno dei centri abitati, talvolta prospicienti la viabilità;

Considerato che tali situazioni producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene pubblica ed il benessere dei cittadini;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni terreni comportano il proliferare indiscriminato di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'urgente esecuzione di interventi di pulizia e di manutenzione delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste all'interno dei centri abitati e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro del territorio;

Ritenuto utile sensibilizzare i proprietari di aree e beni immobili privati a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini, resedi a fabbricati e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree ed arbustive nei terreni, nelle aree verdi e nei giardini, con particolare riguardo a quelli posti nei centri abitati ed in prossimità delle viabilità e degli spazi pubblici;

Considerato pertanto necessario assumere opportuno provvedimento in ordine all'obbligo di:

- manutenzione e taglio erba, rami, siepi ed essenze arboree che dalle proprietà private confinanti con strade comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano o danneggino la sede stradale, nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie o ostruiscano la pubblica illuminazione;
- manutenzione e taglio erba, rami ed essenze arboree in tutte le aree interne ai centri abitati, nei terreni incolti e su cigli e scarpate prospicienti le viabilità comunali;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario, di degrado ambientale e di pubblica incolumità;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.14 del 18/06/2025 valevole per l'anno 2025, di pari oggetto;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non soggetto alla previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- il DLgs n. 285/1992 s.m.i. ed in particolare l'art. 50 in materia di poteri e prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti, a tutela dell'interesse e della incolumità pubblica;;
- il Nuovo Codice della Strada art. 29;
- il DLgs n. 267/2000 T.U.E.L. art. 50 c.7 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali;
- la L. n. 353/2000 ed il DLgs n. 139/2006 in materia di prevenzione incendi;
- La L. n. 241/1990 s.m.i.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- gli artt. 892, 893 e 894 del Codice Civile;
- il DLgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

A far data dall'efficacia della presente Ordinanza:

- Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni (es. aree di pertinenza degli edifici come giardini privati, resedi, corti, orti urbani e chiostri);
- Ai responsabili dei cantieri edili;
- Ai Responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali;
- Ai proprietari di aree verdi in genere

posti all'interno dei centri abitati o in fregio alle viabilità di pubblico transito ed alle aree di sosta:

- di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione posti all'interno dei centri abitati, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di erbacce, essenze arboree ed arbustive, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo estivo, ovvero fino al 15.10.2026;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sui cigli stradali delle viabilità aperte al pubblico transito all'interno dei centri abitati, con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- di mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti i luoghi e gli spazi pubblici, o comunque visibili da essi, assicurandosi che le stesse siano in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni;
- di effettuare il taglio di erba, rami, arbusti e quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito sui terreni di proprietà privata;
- di non depositare sui terreni confinanti con le viabilità pubbliche materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;
- di assicurare la regolare manutenzione delle cunette stradali, ricoperte o intasate, rimuovendo ogni materiale quale, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti, che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e di provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e vicinali di uso pubblico;
- di differenziare e smaltire i rifiuti abbandonati recuperati, nel rispetto delle regolamentazioni comunali vigenti;

PRECISA

Che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di consentire il corretto transito dei veicoli e preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l'ordine ed il decoro dei centri abitati, provvedendo alla rimozione ed al conferimento in discarica autorizzata del materiale proveniente dallo sfalcio e dai tagli, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi;

Che qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulle sedi stradali o sulle loro pertinenze, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi;

AVVERTE

Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed in modo tale che nella caduta non si provochino danni a persone o a cose;

Che è fatto obbligo agli interessati, durante l'esecuzione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare sulla viabilità comunale, installare la relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza di lavori in corso;

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori di cui alla presente Ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno eventualmente sostenute da questa Amministrazione;

Che la mancata osservanza degli obblighi sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis del DLgs n. 267/2000 oltre alle sanzioni previste dal DLgs n. 285/1992 se applicabile ed in ogni altra sanzione amministrativa e/o penale previste dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Che l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato per la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza e per l'esecuzione della stessa;

DEMANDA

Per l'attuazione della presente Ordinanza:

- All'Ufficio Tecnico, di provvedere all'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati posti nei centri abitati, dei dati catastali di ciascun fondo su cui non sono state effettuate le manutenzioni di che trattasi;

DISPOSIZIONI FINALI

In base a quanto previsto dall'art. 8 c.3 della L. n. 241/1990 s.m.i. poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Le forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori;

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesca Andrei – Responsabile del Servizio Tecnico;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale, nonchè affissa sulle bacheche comunali;

La presente Ordinanza viene trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:

- Prefettura di Massa;
- Stazione Carabinieri di Casola in Lunigiana;
- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Stazione di Fivizzano;
- Comando di Polizia Provinciale di Massa Carrara;
- Procura della Repubblica di Massa;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Ufficio Segreteria;

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. n. 241/1990 s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica, comunicazione o piena conoscenza (artt. 29 e 41 del DLgs n. 104/2010), ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971);

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Il Sindaco
Mattia Leonardi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casola in Lunigiana.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Leonardi Mattia in data 18/05/2026